BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
03.07.2025 17:37:50 CEST

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
03.07.2025 18:50:30 CEST

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

306/2025/R/GAS

MODIFICHE ALLE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SESSIONI DI *SETTLEMENT* GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

3 luglio 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione propone possibili interventi sul processo di settlement *di cui al TISG, funzionali alla riduzione delle attuali tempistiche di svolgimento (comprensivo della liquidazione delle partite economiche) delle sessioni di aggiustamento.*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il ***18 luglio 2025.***

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Energia

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour, 5 – 20123 Milano
Tel. 02-65565290

e-mail: *info@arera.it*
pec: *protocollo@pec.arera.it*

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

1. INTRODUZIONE 5

2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA TRASMESSA DA SNAM RETE GAS 8

3. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 15

1. INTRODUZIONE

1.1 La riforma del *settlement* gas, entrata in vigore a partire dall'1 gennaio 2020, è disciplinata dalla deliberazione 78/2028/R/gas recante il *Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)* che, in estrema sintesi, ha:

- confermato l'esecuzione di sessioni di bilanciamento mensili e successive sessioni di aggiustamento (una per il conguaglio annuale ed una per il conguaglio pluriennale), volte a determinare per ciascun utente del bilanciamento (o UdB) le partite fisiche ed economiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas, dettagliato per utente della distribuzione (o UdD);
- posto in capo al Sistema Informativo Integrato (o SII) la responsabilità di mettere a disposizione del responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas o RdB) i dati di prelievo giornalieri dei clienti finali funzionali alla determinazione delle partite di bilanciamento e di aggiustamento, sulla base delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione, provvedendo alla profilazione dinamica dei prelievi con l'applicazione *ex post* del fattore di correzione climatica (W_{kr}) per i punti di prelievo soggetti al *load profiling*;
- attribuito all'RdB il compito di approvvigionare la differenza tra i quantitativi prelevati ai *city gate* e la somma dei consumi attesi serviti dalla totalità degli UdB attivi sui medesimi *city gate*.

1.2 Successivamente, la riforma è stata completata con la deliberazione 148/2019/R/gas e il recepimento delle nuove discipline in tema di bilancio provvisorio e di gestione della filiera dei rapporti commerciali nell'ambito del SII.

1.3 Nel corso degli anni si sono, poi, resi necessari una serie di interventi tra i quali vale la pena citare, per quanto qui rileva, la deliberazione 496/2021/R/gas che ha approvato una proposta di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas recante, tra l'altro, la procedura che permette all'UdB di presentare richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione (o PdR) che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso. Inoltre, con la medesima deliberazione è stato previsto il conguaglio dei corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} applicati presso i punti di uscita dalla rete di trasporto (introdotti con la deliberazione 114/2019/R/gas).

1.4 Tali interventi hanno comportato un allungamento delle, già onerose, tempistiche di esecuzione delle sessioni di *settlement*; non a caso, negli scorsi anni, l'Autorità ha già adottato dei provvedimenti nell'ottica di limitare gli impatti finanziari degli operatori derivanti da tali tempistiche (ci si riferisce, ad esempio, alla deliberazione 405/2023/R/gas e alla deliberazione 505/2024/R/gas).

1.5 Allo stato dell'arte, considerando le attività condotte dal Gestore del SII e dall'RdB ai sensi del TISG, risulta che:

a) con riferimento alla sessione di aggiustamento pluriennale, gli esiti definitivi sono messi a disposizione da parte del Gestore del SII, ai sensi del TISG, entro il 31 marzo

dell'anno n, mentre la liquidazione agli utenti creditori avviene - in assenza di imprevisti - indicativamente entro il mese di gennaio/febbraio dell'anno n+1;

b) con riferimento alla sessione di aggiustamento annuale, gli esiti definitivi sono messi a disposizione da parte del Gestore del SII, ai sensi del TISG, entro il 30 giugno dell'anno n, mentre la retrocessione agli utenti avviene - in assenza di imprevisti - indicativamente entro il mese di giugno/luglio dell'anno n+1.

1.6 Infatti, oltre alle tempistiche esplicitamente indicate nel TISG, bisogna considerare che l'RdB, ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 5, del proprio Codice di Rete:

- gestisce una procedura, approvata dall'Autorità con deliberazione 496/2021/R/gas, che, a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento delle sessioni di aggiustamento, consente agli UdB di presentare, entro il 30° giorno successivo alla data di messa a disposizione degli esiti provvisori, richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero determinati e comunicati dal Gestore del SII con riferimento sia ai PdR compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso sia - in applicazione di quanto previsto dalla RQTG[1], comma 28.4 - a tutti gli altri punti di riconsegna anche noti come "extra-incoerenti";
- rielabora le partite fisiche di aggiustamento per tenere conto di tali rettifiche e rende disponibili agli UdB gli esiti fisici (definitivi) entro:
  - ✓ la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la sessione, in relazione alla sessione di aggiustamento pluriennale;
  - ✓ la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la sessione, in relazione alla sessione di aggiustamento annuale.

1.7 Successivamente, ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 5.2, del Codice di Rete, l'RdB determina gli esiti relativi alle partite economiche di aggiustamento e, ai sensi del Capitolo 18, paragrafo 4.1.5, punto 1, del Codice di Rete, li rende disponibili agli UdB comunicandone contestualmente a CSEA e all'Autorità il dettaglio, ai fini della messa a disposizione da parte di CSEA degli eventuali ammontari economici necessari a Snam Rete Gas per procedere alla liquidazione a favore degli utenti. In particolare, quest'ultima presenta a CSEA l'istanza per l'erogazione della differenza tra gli importi da riconoscere agli UdB risultati, in esito alla sessione, creditori netti e quelli da ricevere dagli UdB risultati debitori netti nonché per l'erogazione di eventuali importi non corrisposti dagli UdB debitori[2]. Conseguentemente, la presentazione dell'istanza avviene al termine del processo di fatturazione, una volta decorsa la scadenza dei documenti contabili emessi

[1] Con la deliberazione 554/2019/R/gas è stato introdotto lo standard di qualità relativo al tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato in esito a sessioni di aggiustamento ed è stato previsto che l'impresa di trasporto si faccia carico delle suddette anche quando concernenti i dati di misura trasmessi dall'impresa di distribuzione al SII, laddove palesemente erronei e tali da determinare conseguenze sui bilanci di rete non altrimenti rimediabili. Tale standard è stato confermato con l'approvazione del provvedimento relativo alla qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027, RQTG 2024-2027).

[2] Ovvero l'istanza riguarda il versamento alla CSEA della differenza se risulta negativa.

dall'RdB e dagli UdB, nonché a valle delle eventuali compensazioni, dell'acclaramento dei pagamenti degli UdB nonché delle verifiche circa la presenza di eventuali pendenze giudiziali con gli UdB inadempienti.

1.8 Ai sensi del Capitolo 18, paragrafo 4.1.5, punto 2, del Codice di Rete, non oltre il mese successivo alla messa a disposizione di tali esiti economici, Snam Rete Gas procede con l'emissione dei documenti contabili di propria competenza e rende disponibili agli UdB i supporti funzionali all'emissione dei documenti contabili di loro competenza. Il pagamento a favore degli utenti avviene entro il mese successivo alla ricezione degli importi necessari dalla CSEA.

1.9 Quanto sopra descritto è riassunto nel grafico che segue, elaborato da Snam Rete Gas.

Grafico 1 - Tempistiche di svolgimento delle sessioni di aggiustamento

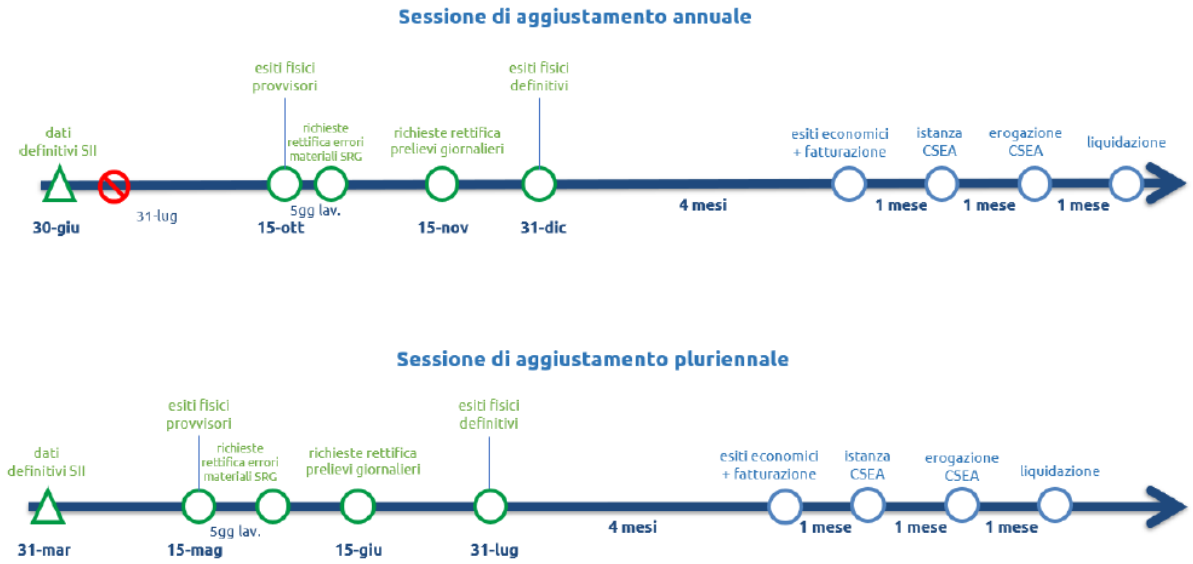

1.10 Si rende quindi necessario e urgente valutare soluzioni per ridurre le tempistiche sopra richiamate, al fine di garantire tempi più celeri e certi di conclusione delle sessioni di aggiustamento. Allo scopo, dopo alcuni incontri preliminari, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto all'RdB l'invio di una relazione contenente proposte operative in merito a possibili interventi sull'intero processo di aggiustamento, funzionali alla riduzione delle attuali tempistiche di svolgimento delle sessioni (Prot. Autorità n. 89155/2024 del 23 dicembre 2024).

2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA TRASMESSA DA SNAM RETE GAS E RELATIVE VALUTAZIONI

2.1 Con comunicazione datata 17 febbraio 2025, l'RdB ha trasmesso le proprie valutazioni in relazione a possibili proposte di intervento funzionali alla riduzione delle tempistiche di svolgimento delle sessioni di aggiustamento.

2.2 Le attività sulle quali l'RdB ritiene possibile la riduzione delle tempistiche sono le seguenti:

- la procedura di rettifica dei prelievi giornalieri comunicati dal Gestore del SII;
- la regolazione economica delle partite di aggiustamento con gli UdB;
- la regolazione con CSEA del saldo economico delle sessioni di aggiustamento.

Procedura di rettifica dei prelievi giornalieri comunicati dal Gestore del SII

2.3 La procedura per la gestione delle rettifiche dei valori dei prelievi giornalieri determinati dal Gestore del SII si svolge in un arco temporale di due mesi e mezzo, a decorrere dalla data di messa a disposizione degli esiti fisici provvisori da parte dell'RdB sia nella sessione annuale sia in quella pluriennale[3].

2.4 Si rileva che la possibilità di rettificare i valori dei prelievi giornalieri elaborati e comunicati a SRG dal Gestore del SII ha consentito, soprattutto nei primi anni di applicazione del rinnovato quadro regolatorio in materia di *settlement*, la correzione di un elevato numero di casi di valori di prelievo ritenuti errati, per volumi anche molto elevati, evitando che tali anomalie si propagassero agli esiti economici delle sessioni di aggiustamento.

2.5 Attualmente, si osserva una generale tendenza decrescente nella numerosità dei casi di valori di prelievo rettificati in rapporto ai casi segnalati dal Gestore del SII, come riportato nella tabella che segue, messa a disposizione da Snam Rete Gas.

[3] Si precisa che gli UdB hanno la possibilità di verificare gli esiti finali dalle elaborazioni del Gestore del SII e di richiedere a Snam Rete Gas la rettifica dei prelievi giornalieri già a partire dalla data di messa a disposizione degli stessi da parte del Gestore del SII medesimo, a prescindere dagli esiti fisici determinati da Snam Rete Gas.

Tabella 1. Percentuale di correzione dei prelievi giornalieri segnalati dal Gestore del SII e dall'Utente

SESSIONE	Anno	Prelievi incoerenti *% rettifiche rispetto a incoerenti SII*	Prelievi extra-incoerenti *% rettifiche rispetto a segnalazioni UdB*
1 - Annuale 2020	2020	22%	40%
2 - Pluriennale 2017-2020	2020	11%	53%
3 - Annuale 2021	2021	26%	20%
4 - Pluriennale 2018-2021	2020	23%	38%
	2021	27%	39%
5 - Annuale 2022	2022	9%	35%
6 - Pluriennale 2019-2022	2020	8%	12%
	2021	6%	34%
	2022	6%	33%
7 - Annuale 2023	2023	2%	36%

2.6 Nelle tabelle 2 e 3 messe a disposizione da Snam Rete Gas si evidenzia, con particolare riferimento alla sessione di aggiustamento annuale per l'anno 2023, che, rispetto alle precedenti sessioni, si è registrata una sensibile riduzione dei casi segnalati dal Gestore del SII e dagli UdB e delle rettifiche effettuate, in termini sia di numerosità sia di volumi. Ciò costituisce il presupposto che porta a valutare la possibilità di ridurre il tempo a disposizione per il processo di rettifica.

Tabella 2 – Numerosità casi di rettifiche effettuate per sessione di aggiustamento

SESSIONE	Rettificati tot	Extra incoerenti	Incoerenti
1 - Annuale 2020	2.081	1.001	1.036
2 - Pluriennale 2017-2020	948	425	488
3 - Annuale 2021	2.663	1.390	1.273
4 - Pluriennale 2018-2021	4.368	2.323	1.999
5 - Annuale 2022	1.433	1.098	318
6 - Pluriennale 2019-2022	5.970	5.280	686
7 - Annuale 2023	553	499	43
Totale	**18.016**	**12.016**	**5.843**

SESSIONE	2020	2021	2022	2023	Totale
1 - Annuale 2020	2.081				**2.081**
2 - Pluriennale 2017-2020	948				**948**
3 - Annuale 2021		2.663			**2.663**
4 - Pluriennale 2018-2021	1.639	2.729			**4.368**
5 - Annuale 2022			1.433		**1.433**
6 - Pluriennale 2019-2022	1.188	1.754	3.028		**5.970**
7 - Annuale 2023				553	**553**
Totale	**5.856**	**7.146**	**4.461**	**553**	**18.016**

Tabella 3 – Volumi rettificati per sessione di aggiustamento

SESSIONE	Volumi corretti	Extra incoerenti	Incoerenti
1 - Annuale 2020	-1.144.272.940	-96.005.213	-1.048.267.727
2 - Pluriennale 2017-2020	-298.867.214	-80.773.462	-218.093.752
3 - Annuale 2021	-3.310.288.747	-741.303.623	-2.568.985.124
4 - Pluriennale 2018-2021	-1.434.794.984	-576.181.741	-858.613.243
5 - Annuale 2022	-5.205.798.149	-224.525.728	-4.981.272.421
6 - Pluriennale 2019-2022	-1.005.741.960	-544.580.079	-461.161.881
7 - Annuale 2023	9.541.340	9.817.093	-275.753
Totale	**-12.390.222.654**	**-2.253.552.753**	**-10.136.669.901**

Descrizione	2020	2021	2022	2023	Totale
1 - Annuale 2020	-1.144.272.940				**-1.144.272.940**
2 - Pluriennale 2017-2020	-298.867.214				**-298.867.214**
3 - Annuale 2021		-3.310.288.747			**-3.310.288.747**
4 - Pluriennale 2018-2021	-303.570.881	-1.131.224.103			**-1.434.794.984**
5 - Annuale 2022			-5.205.798.149		**-5.205.798.149**
6 - Pluriennale 2019-2022	-35.608.687	-130.460.614	-839.672.659		**-1.005.741.960**
7 - Annuale 2023				9.541.340	**9.541.340**
Totale	**-1.782.319.722**	**-4.571.973.464**	**-6.045.470.808**	**9.541.340**	**-12.390.222.654**

2.7 In particolare, Snam Rete Gas propone di prevedere l'allineamento del termine per la presentazione da parte degli UdB delle richieste di rettifica ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas con il termine previsto dal Codice di Rete per le richieste di rettifica di eventuali errori materiali da parte dell'impresa di trasporto. In tal modo, gli UdB disporrebbero comunque di un periodo compreso tra la data di messa a disposizione degli esiti finali delle elaborazioni del Gestore del SII e il 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione degli esiti fisici provvisori da parte dell'RdB (circa 5 settimane).

2.8 La gestione delle richieste di rettifica dei dati di prelievo extra-incoerenti potrebbe avvenire: (i) prevedendo un ulteriore termine intermedio per la presentazione delle segnalazioni in modo da consentire all'RdB di coordinarsi con il Gestore del SII per la messa a disposizione da parte di quest'ultimo dei relativi dati di prelievo giornaliero, ovvero (ii) consentendo agli UdB medesimi di dichiarare i dati di volume da correggere, oltre a quelli dei volumi corretti.

2.9 In tal modo, in assenza di imprevisti e/o condizioni particolare, l'RdB stima di poter rendere disponibili agli UdB gli esiti fisici definitivi con un anticipo, rispetto alle tempistiche del processo gestito secondo le modalità in vigore, indicativamente pari a:

- 15 giorni, per la sessione di aggiustamento pluriennale;
- due mesi e 15 giorni, per la sessione di aggiustamento annuale.

Regolazione economica delle partite di aggiustamento con gli UdB

2.10 Il processo di regolazione economica delle partite di aggiustamento (che comprende il conguaglio: dei corrispettivi di disequilibrio, di Δ^{IO}, dei corrispettivi variabili e di scostamento, CV_{FC}, delle componenti addizionali della tariffa e - da ultimo, con la riforma

dei conferimenti dei capacità - anche dei corrispettivi di capacità CP_U e per il servizio di misura CM_T per la parte della capacità di trasporto conferita presso i *city gate* associata ai punti di riconsegna della distribuzione con conferimento giornaliero di trasporto) include le attività di elaborazione delle partite economiche di aggiustamento, di fatturazione, di regolazione con CSEA e di regolazione economica con gli UdB e si svolge in un arco temporale di circa sei mesi.

2.11 L'RdB rileva che, sulla base dell'esperienza delle sessioni di aggiustamento gestite al momento della comunicazione, la quota maggiore degli importi oggetto di conguaglio (circa il 90%) è risultata afferente ai corrispettivi di disequilibrio e di Δ^{IO}; mentre, i tempi di gestione maggiori vengono registrati con riferimento alla determinazione e alla fatturazione dei conguagli dei corrispettivi di trasporto in considerazione della relativa numerosità.

2.12 Al fine di consentire una liquidazione più rapida almeno con riferimento ai conguagli dei corrispettivi di disequilibrio e di Δ^{IO} si potrebbe prevedere:

- nell'ambito della sessione di aggiustamento annuale, la gestione del processo di regolazione economica (calcolo, fatturazione, erogazione/versamento CSEA, liquidazione) con riferimento alle sole partite economiche di conguaglio dei corrispettivi di disequilibrio e di Δ^{IO};
- nell'ambito della sessione di aggiustamento pluriennale, la gestione in un primo momento della determinazione e della regolazione economica dei conguagli dei corrispettivi di disequilibrio e di Δ^{IO} e, successivamente, il calcolo e la regolazione economica dei conguagli dei corrispettivi di trasporto (variabile, CV_{FC}, di scostamento, di capacità e per il servizio di misura, ivi inclusa la procedura di conguaglio di cui al comma 4.4 della deliberazione 147/2019/R/gas[4], componenti addizionali).

2.13 Questa modalità di gestione della regolazione economica consentirebbe di completare la liquidazione nei confronti degli UdB delle partite economiche di conguaglio dei corrispettivi di disequilibrio e di Δ^{IO} con un anticipo, rispetto all'attuale modalità di gestione, pari a circa un mese e 15 giorni con riferimento sia alla sessione di aggiustamento annuale sia a quella pluriennale.

Regolazione con CSEA del saldo economico delle sessioni di aggiustamento

2.14 La gestione della regolazione economica con CSEA in esito a ciascuna sessione di aggiustamento presuppone la presentazione da parte dell'RdB dell'istanza e la successiva erogazione da parte di CSEA degli eventuali importi da riconoscere agli UdB che, in esito

[4] Ai sensi del comma 4.4 della deliberazione 147/2019/R/gas, Snam Rete Gas gestirà una procedura per consentire agli UdB di richiedere alla stessa, nell'ambito delle sessioni di aggiustamento annuali, il conguaglio dei corrispettivi di capacità e per il servizio di misura applicati presso i *city gate* con riferimento ai PdR con trattamento MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 in relazione ai quali il dato di prelievo giornaliero sia stato positivamente rettificato presso il Gestore del SII successivamente al calcolo della relativa capacità di trasporto convenzionale.

alla sessione di aggiustamento, sono risultati creditori netti e, nel suo complesso, si svolge in un arco temporale di circa due mesi.

2.15 Al fine di consentire maggiore tempestività nella successiva liquidazione delle partite economiche, la presentazione dell'istanza dall'RdB a CSEA potrebbe avvenire senza attendere l'acclaramento dei pagamenti da parte degli UdB creditori come già avvenuto, in deroga al processo ordinario, in occasione della sessione di aggiustamento annuale per l'anno 2021 (deliberazione 170/2021/R/gas). In tal caso, l'erogazione da parte di CSEA avrebbe per oggetto l'intero ammontare da riconoscere agli UdB creditori; a seguire vi sarà la restituzione da Snam Rete Gas a CSEA, secondo le tempistiche previste nel Capitolo 18, paragrafo 4.1.5, punto 5, del Codice di Rete, degli importi nel frattempo pagati dagli UdB debitori.

2.16 Questa semplificazione consentirebbe una riduzione dei tempi di gestione dell'attività pari a un mese con riferimento sia alla sessione di aggiustamento annuale sia a quella pluriennale.

La proposta in sintesi

2.17 In considerazione di quanto sopra rappresentato, nello scenario in cui tutte le ipotesi di intervento sul processo di aggiustamento fossero adottate, si stima che:

a) la regolazione economica dei conguagli relativi ai corrispettivi di disequilibrio e di Δ^{IO} possa avvenire:
   - nell'ambito della sessione di aggiustamento annuale, indicativamente entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello oggetto della sessione, con un anticipo di circa cinque mesi rispetto al processo attuale;
   - nell'ambito della sessione di aggiustamento pluriennale, indicativamente entro il mese di novembre del secondo anno successivo all'ultimo anno oggetto della sessione, con un anticipo di circa tre mesi rispetto al processo attuale;

b) la regolazione economica dei conguagli relativi ai corrispettivi variabile, CV_{FC}, di scostamento, di capacità, di misura e alle componenti addizionali della tariffa di trasporto possa avvenire nell'ambito della sessione di aggiustamento pluriennale indicativamente entro la fine del mese di marzo del terzo anno successivo all'ultimo anno oggetto della sessione.

2.18 La rappresentazione delle tempistiche di dettaglio è riportata nei successivi Grafici 2 e 3 elaborati da Snam Rete Gas.

Grafico 2 – Proposta di svolgimento della sessione di aggiustamento annuale

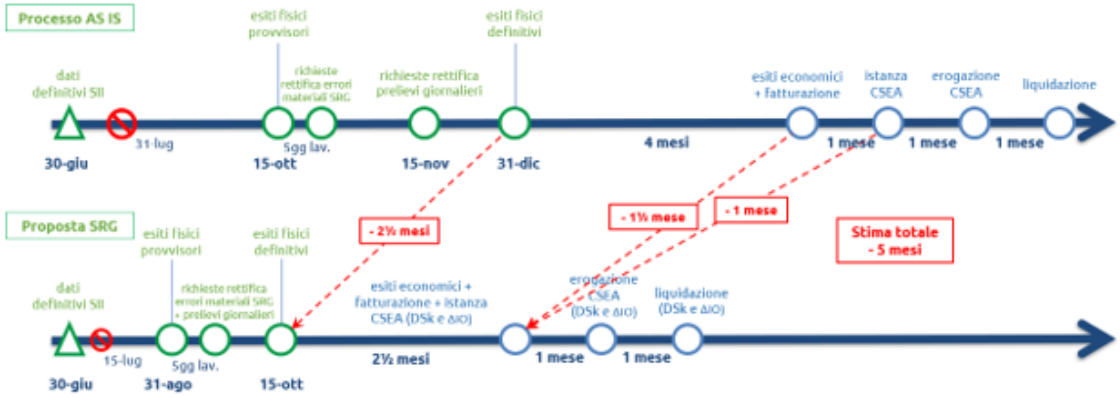

Grafico 3 – Proposta di svolgimento della sessione di aggiustamento pluriennale

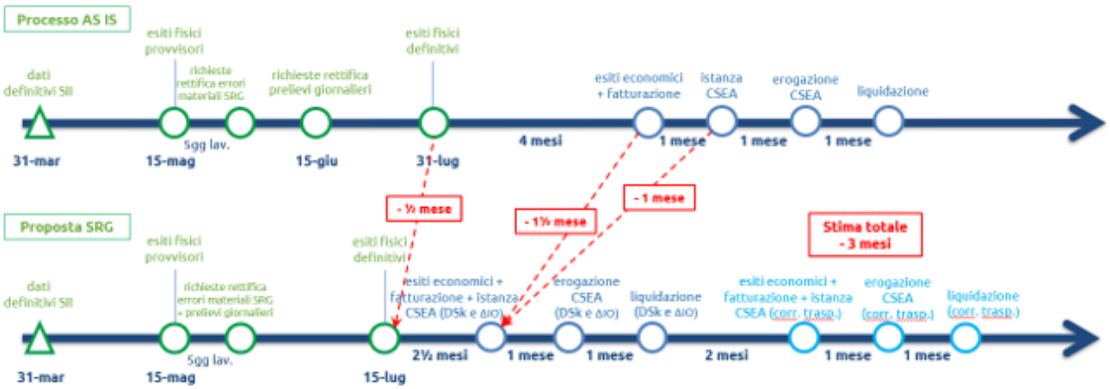

Ulteriori aspetti evidenziati

2.19 Snam Rete Gas ha anche evidenziato che un ulteriore notevole anticipo delle tempistiche sopra riportate si potrebbe ottenere spostando la data di messa a disposizione degli esiti definitivi delle elaborazioni da parte del Gestore del SII secondo le seguenti scadenze:

- in relazione alla sessione pluriennale, indicativamente entro il mese di dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno oggetto della sessione, che porterebbe a un anticipo di circa tre mesi rispetto al processo attuale (che, quindi, si aggiungerebbe all'anticipo di 3 mesi nei processi gestiti da Snam Rete Gas, in relazione ai corrispettivi di disequilibrio e di Δ^{IO});
- in relazione alla sessione annuale, entro metà giugno dell'anno successivo all'anno oggetto della sessione, che porterebbe a un anticipo di circa 15 giorni rispetto al processo attuale (che, quindi, si aggiungerebbe all'anticipo di 5 mesi nei processi gestiti da Snam Rete Gas); inoltre le tempistiche di svolgimento dei processi gestiti da Snam Rete Gas della sessione annuale beneficerebbero anche dell'ottimizzazione

delle tempistiche della sessione pluriennale di cui al punto precedente con un anticipo complessivo di 7 mesi, come meglio puntualizzato nel Grafico 5.

2.20 La rappresentazione delle tempistiche di dettaglio è riportata nei successivi Grafici 4 e 5 elaborati da Snam Rete Gas.

Grafico 4 – Proposta di svolgimento della sessione di aggiustamento pluriennale nell'ipotesi di anticipo della messa a disposizione degli esiti da parte del Gestore del SII

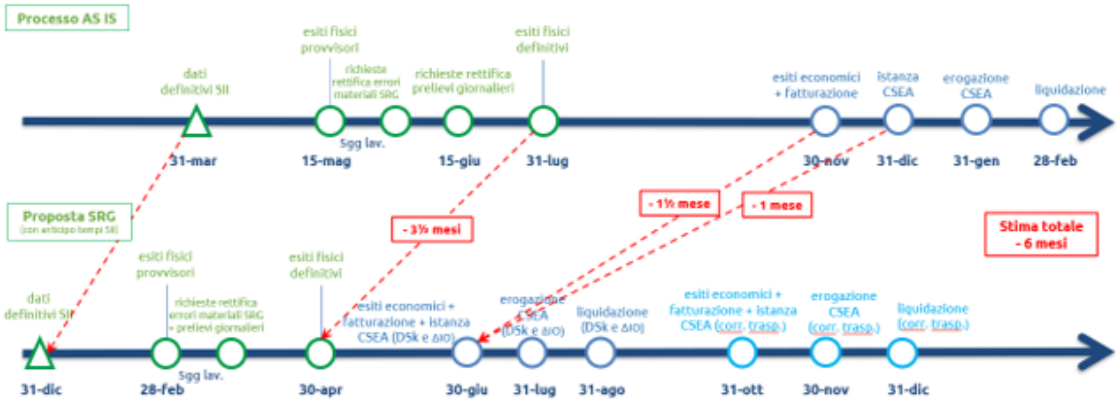

Grafico 5 – Proposta di svolgimento della sessione di aggiustamento annuale nell'ipotesi di anticipo della messa a disposizione degli esiti da parte del Gestore del SII

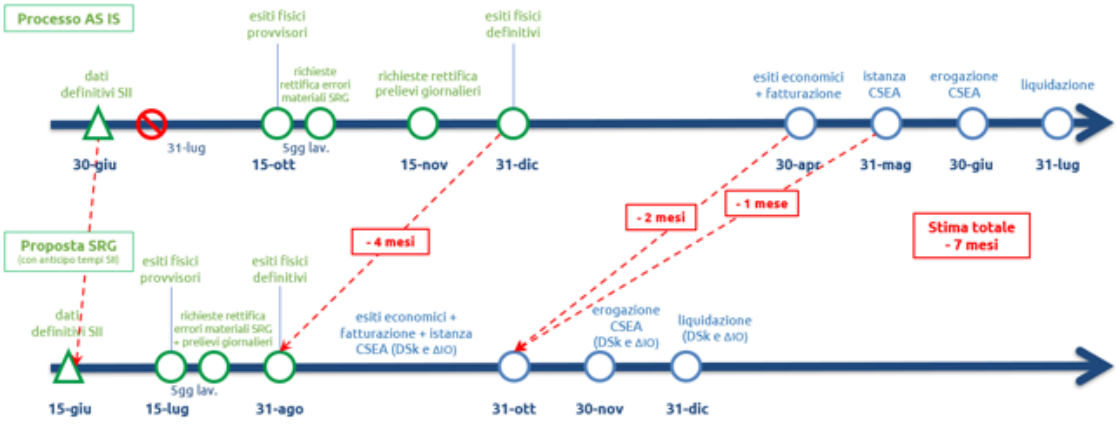

Valutazioni in merito alle proposte di Snam Rete Gas

2.21 L'Autorità valuta positivamente le proposte avanzate da Snam Rete Gas, in quanto, in coerenza con le richieste formulate consentono di ridurre significativamente le tempistiche, efficientando le procedure di *settlement*. Si ritiene che il consistente anticipo della liquidazione della parte prevalente delle partite di *settlement* (in base a quanto richiamato al punto 2.11) possa rendere accettabile il fatto che i conguagli dei corrispettivi variabili, CV_{FC}, di scostamento, di capacità, di misura e delle componenti addizionali della tariffa di trasporto non siano effettuati in esito alla sessione annuale ma solo nell'ambito

delle sessioni pluriennali.

2.22 Si ritiene altresì che tale significativa riduzione delle tempistiche si renda disponibile solo attualmente, dopo alcuni anni dall'avvio della riforma del *settlement* (non poteva cioè essere attuata negli anni scorsi), a seguito sia del progressivo perfezionamento delle procedure del Gestore del SII (si vedano le tabelle 2 e 3) sia dell'introduzione dei meccanismi di sterilizzazione dei prelievi che non superano il criterio di incoerenza basato sul confronto con la portata del gruppo di misura.

2.23 Peraltro, si ritiene che, anche a fronte del progressivo perfezionamento delle procedure del SII, il ricorso alla possibilità di rettifica dei dati presso l'RdB dovrebbe acquisire un carattere sempre più residuale; in ogni caso, anche alla luce del fatto che i dati rettificati devono comunque essere trasmessi al SII, si auspica che il ricorso a tale possibilità di rettifica presso l'RdB diventi sempre più residuale grazie ad una tempestiva gestione della correzione di dati non coerenti nell'ambito delle apposite finestre temporali rese disponibili dal SII.

3. PROPOSTE FORMULATE DAL GESTORE DEL SII SULLA BASE DELLE PROPOSTE DI SNAM RETE GAS

3.1 Le proposte formulate da Snam Rete Gas, e in particolare quelle attinenti all'anticipo della data di messa a disposizione degli esiti definitivi delle elaborazioni da parte del Gestore del SII, sono state discusse con il medesimo Gestore del SII, riscontrandone la complessiva sostenibilità (con limitate varianti) tramite modifica dei propri processi.

3.2 Più in dettaglio, il Gestore del SII si è reso disponibile a adottare la seguente riformulazione delle proprie tempistiche:

- **Sessione di aggiustamento pluriennale**:
  a. Termine raccolta misure 15/09
  b. Pubblicazione della sessione PRE[5] 15/10
  c. Termine raccolta rettifiche 15/11
  d. Pubblicazione della sessione FIN[6] 15/12 (anziché 31 dicembre come ipotizzato da Snam Rete Gas)

- **Sessione di aggiustamento annuale**:

[5] Con il termine "pubblicazione della sessione PRE" si intende l'elaborazione di competenza del Gestore del SII ai fini della sessione di *settlement* messa a disposizione degli utenti e dell'RdB ai sensi dei commi 31.1 e 31.2 del TISG.

[6] Con il termine "pubblicazione della sessione FIN" si intende l'elaborazione di competenza del Gestore del SII ai fini della sessione di *settlement* messa a disposizione degli utenti e dell'RdB ai sensi del comma 31.5 del TISG, che tiene conto delle rettifiche inviate dagli utenti in esito alla pubblicazione della sessione PRE.

a. Termine raccolta misure 15/03
b. Pubblicazione della sessione PRE 15/04
c. Termine raccolta rettifiche 15/05
d. Pubblicazione della sessione FIN 15/06 (come ipotizzato da Snam Rete Gas).

3.3 L'Autorità ritiene opportuno proporre tale nuova formulazione delle tempistiche in quanto, come già sopra evidenziato (si vedano i grafici 4 e 5), questa assicurerebbe il completamento (e la liquidazione) della sessione di aggiustamento annuale entro la fine dell'anno successivo all'anno oggetto della sessione e della sessione di aggiustamento pluriennale, anche con riferimento alla liquidazione dei conguagli dei corrispettivi di trasporto, entro il secondo anno successivo all'ultimo anno oggetto della sessione.

3.4 Occorre infine raccordare le nuove tempistiche prospettate con la regolazione in vigore, in quanto la modifica dei tempi della sessione pluriennale è propedeutica per perseguire l'anticipo evidenziato per la sessione annuale.

4. CONCLUSIONI

4.1 In considerazione dell'importanza dell'intervento prospettato, si propone di adottare le nuove tempistiche oggetto del presente documento per la consultazione con riferimento alla sessione di aggiustamento pluriennale relativa agli anni 2021 – 2024 a partire dal corrente anno 2025 e, a seguire, con riferimento alla sessione di aggiustamento annuale relativa all'anno 2025 che si terrà nel corso del 2026.

4.2 Le tempistiche complessive, che tengono conto sia della proposta di Snam Rete Gas sia delle considerazioni del Gestore del SII, oggetto di proposta tramite il presente documento per la consultazione, sono riepilogate nelle tabelle finali che seguono, con riferimento alle prime applicazioni. Le medesime nuove tempistiche verranno poi identicamente replicate per tutte le sessioni successive.

SESSIONE PLURIENNALE 2021-2024

Termine SII raccolta misure	entro 15 settembre 2025
Pubblicazione SII sessione PRE	entro 15 ottobre 2025
Termine SII raccolta rettifiche	entro 15 novembre 2025
Pubblicazione SII sessione FIN	entro 15 dicembre 2025
Esiti fisici provvisori Snam	entro 28 febbraio 2026
Richieste rettifica errori materiali Snam *Richieste rettifica prelievi giornalieri SII (del. 496/21)*	+ 5 gg lavorativi

Richieste conguaglio (comma 4.4 del. 147/19)	
Esiti fisici definitivi	entro 30 aprile 2026
Esiti economici + Fatturazione + Istanza a CSEA (solo D_{Sk} e Δ^{IO})	30 giugno 2026
Erogazione CSEA (solo D_{Sk} e Δ^{IO})	31 luglio 2026
Pagamento Utenti creditori (solo D_{Sk} e Δ^{IO})	31 agosto 2026
Esiti economici + Fatturazione + Istanza a CSEA (corrisp. trasp.)	31 ottobre 2026
Erogazione CSEA (corrispettivi trasporto)	30 novembre 2026
Pagamento Utenti creditori (corrispettivi trasporto)	31 dicembre 2026

SESSIONE ANNUALE 2025

Termine SII raccolta misure	entro 15 marzo 2026
Pubblicazione SII sessione PRE	entro 15 aprile 2026
Termine SII raccolta rettifiche	entro 15 maggio 2026
Pubblicazione SII sessione FIN	entro 15 giugno 2026
Esiti fisici provvisori Snam	15 luglio 2026
Richieste rettifica errori materiali Snam *Richieste rettifica prelievi giornalieri SII (del. 496/21)* *Richieste conguaglio (comma 4.4 del. 147/19)*	+ 5 gg lavorativi
Esiti fisici definitivi	31 agosto 2026
Esiti economici + Fatturazione + Istanza a CSEA (solo D_{Sk} e Δ^{IO})	31 ottobre 2026
Erogazione CSEA (solo D_{Sk} e Δ^{IO})	30 novembre 2026
Pagamento Utenti creditori (solo D_{Sk} e Δ^{IO})	31 dicembre 2026

Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere formulate in merito, stante l'obiettivo di ridurre il più possibile le tempistiche delle procedure del settlement gas? Perché?